

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 Giugno 2011**NORME TRANSITORIE E FINALI**

I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 26, comma 1, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di I Divisione e di II Divisione. A questi fini, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

Nel Consiglio federale, i rappresentanti della LNP Serie A, della LNP Serie B e della Lega Pro sono rispettivamente tre, uno e quattro, ivi compresi i Presidenti.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. Le precedenti disposizioni concernenti il Comitato Interregionale contenute nell'art. 10, comma 1 e nell'art. 26 comma 1 restano efficaci fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della L.N.D. inerenti il Dipartimento dell'Interregionale.

V. Il Comitato Regionale del Trentino Alto Adige cesserà ogni attività dal 1°luglio 2012.

VI. I nuovi testi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 26 comma 1 lett c) entrano in vigore in occasione del primo rinnovo degli organi federali.

VII. Il mandato dei componenti la Corte di Giustizia Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, il Giudice Sportivo Nazionale con sede presso la LNP Serie A, il Giudice sportivo Nazionale con sede presso la LNP Serie B, il Giudice Sportivo con sede presso la Lega Pro, la Procura Federale avrà scadenza il 30 giugno 2012.

VIII. La nuova disposizione di cui all'art. 34, comma 12, concernente la individuazione nel Codice di Giustizia Sportiva dei casi in cui la Corte di giustizia Federale si pronuncia a Sezioni Unite, entra in vigore dal 1° luglio 2012.